



**UNIONE DEI COMUNI
VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI
OGLIASTRA MERIDIONALE**

(COMUNI DI: - CARDEDU - GAIRO - JERZU - OSINI - PERDASDEFOGU - TERTENIA - ULASSAI USSASSAI)
Sede Legale: Vico III° Dante, n° 7 - CAP 08040 - Osini (OG) - C.F./P.IVA 91009340919
Web: <http://www.unionetacchiogliastro.gov.it> -

**CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI
"VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI - OGLIASTRA MERIDIONALE" E IL
COMUNE DI OSINI PER L'UTILIZZO DI PERSONALE**

Ai sensi dell' art. 30 D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 n. 267

L'anno 2017 il giorno 16 del mese di marzo nella sede dell'Unione dei comuni "Valle del Pardu e dei Tacchi - Ogliastro meridionale", in P.zza Europa, 1 - 08040 - Osini (OG) con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 1372 del Codice Civile;

TRA

L'Unione dei comuni "Valle del Pardu e dei Tacchi. Ogliastro meridionale" codice fiscale 91009340919, in persona del Presidente Sig. Congiu Roberto per la sua carica presso l'Unione dei Comuni, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di Assemblea. n. 1 del 13/01/2017;

E

Il Comune di Osini in persona del Sindaco Dott.ssa Mariangela Serrau, il quale interviene nel presente atto esclusivamente nella sua veste di Sindaco del Comune di Osini, ove domicilia per la carica, in nome e per conto ed interesse del quale interviene nel presente atto in forza della delibera adottata dal Consiglio comunale;

Con l'assistenza e l'opera del Segretario dell'Unione dei Comuni "Valle del Pardu e dei tacchi - Ogliastro meridionale", la Dott.ssa Maria Chiara Murgia;

ACCERTATO CHE

- l'Unione dei comuni ha manifestato la necessità di una nuova figura professionale, con funzioni di supporto al servizio Amministrativo, al fine di adempiere alle numerose scadenze;
- è assolutamente necessario dotare la struttura dell'Unione di personale idoneo a svolgere le attività istituzionali e delegate dai Comuni, sotto il profilo della gestione amministrativo e tecnica e che, per ovvie ragioni, lo svolgimento delle stesse non può che essere garantito con il costante impegno e responsabilità di una apposita Struttura Operativa;

- il personale necessario può essere reperito tra il personale di ruolo e non di ruolo dei comuni facenti parte dell'Unione utilizzando gli strumenti di flessibilità del lavoro pubblico previsti dalla vigente normativa;
- l'art. 1 comma 557 della L.311/2004 consente alla Unioni di comuni di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza;
- Il comune di Osini, acquisita la disponibilità della propria dipendente, Silvana Deplano, Istruttore Direttivo Amministrativo - cat. D, categoria economica D1, con contratto a tempo indeterminato, l'incarico per lo svolgimento di funzioni di supporto al servizio amministrativo, con propria delibera di G.C. n. 19 del 06/03/2017 ha approvato il relativo schema di convenzione per la figura professionale richiesta dall'Unione dei comuni;

Si stipula e conviene quanto segue:

ART. 1. Scopo della Convenzione

La presente Convenzione, stipulata, in conformità all'art. 30 del D.lgs. 267/2000 e ss. modifiche, disciplina il servizio prestato presso l'Unione dei comuni "Valle del Pardu e dei Tacchi - Ogliastro meridionale", della dipendente del comune di Osini, Silvana Deplano, con funzioni di supporto al servizio amministrativo dell'Unione dei comuni;

ART. 2. Durata della Convenzione

La presente convenzione, per le ragioni meglio espresse in premessa, ha validità un anno dal 01/04/2017, con delibera di Giunta comunale n.19 del 06/03/2017 e di C.d.A. dell'Unione n. 19 del 16/03/2017;

ART. 3. Orario di servizio

L'orario di servizio dovrà tener conto delle esigenze del servizio in convenzione che verrà espletato presso l'Unione per n. 15 ore settimanali in favore dell'Unione dei comuni "Valle del Pardu e dei Tacchi - Ogliastro meridionale";

La predetta figura professionale è tenuta a collaborare nello svolgimento delle attività del servizio amministrativo dell'Unione, che la coordina;

ART. 4. Modalità di svolgimento del servizio

Il rapporto di lavoro ed i relativi atti di gestione del personale in convenzione sono di competenza del Comune titolare del rapporto di lavoro, mentre il rapporto funzionale fa capo all'Unione.

ART.5. Trattamento economico

Il lavoro svolto presso l'Unione dei Comuni, sarà a carico del bilancio dell'unione stessa e sarà corrisposto dal Comune di Osini, tenuto conto del trattamento fondamentale in godimento presso il comune di Osini, calcolato sulle ore settimanali svolte dalla dipendente.

ART. 6. Riparto delle spese

Le somme per il trattamento economico ed i relativi oneri fiscali e previdenziali, a carico dell'Unione, saranno rimborsate al Comune di Osini entro 30 giorni dalla richiesta del Comune.

Art. 7 – Recesso

È facoltà delle parti recedere dalla presente convenzione in ogni momento per giusta causa, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata, con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso di una delle parti, l'Unione dovrà comunque rimborsare al Comune di Osini, la quota di spese sostenute nel periodo in cui il servizio è stato svolto. Tali spese verranno debitamente rendicontate dal Comune stesso.

Art. 8 – Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà preliminarmente risolta in via amministrativa.

Qualora la controversia non sia composta in via bonaria sarà devoluta alla Autorità giudiziaria competente; è esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.


Art. 9 – Oneri

Le eventuali spese relative alla presente convenzione, da registrarsi solo in caso d'uso, sono a carico dell'Unione. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia di personale.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA DIPENDENTE

Silvana Deplano



IL COMUNE DI OSINI



L' UNIONE DEI COMUNI

